



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

**Confederazioni sindacali nazionali**

**e p.c. Presidente del Senato della Repubblica**

**Presidente della Camera dei Deputati**

**Presidente del Consiglio dei Ministri**

## **TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC**

**Pos. 201/22**

Settore: GEN

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 12 dicembre 2022, ha adottato, a maggioranza, la seguente delibera:*

### **Deliberazione n. 22/279**

**Sciopero generale - applicazione della regola della rarefazione al trasporto passeggeri.**

## **LA COMMISSIONE**

### **PREMESSO CHE**

con delibera n. 22/22, adottata nella seduta dell'8 febbraio 2022, la Commissione ha deliberato di applicare agli scioperi generali di cui alla delibera n. 03/134, in via sperimentale per una durata di 4 mesi e limitatamente ai settori dei trasporti, la regola generale in materia di rarefazione che non consente l'effettuazione di scioperi plurimi (art. 2 comma 2 della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni), affinché, nella medesima data prevista per lo sciopero generale, non possano essere effettuate altre astensioni;

con delibera n. 22/129, adottata nella seduta del 27 maggio 2022, la Commissione ha ritenuto di estendere la durata della delibera n. 22/22, fino alla data del 31 luglio 2022;

### **CONSIDERATO CHE**

nel periodo di vigenza del regime fissato in via sperimentale con le delibere sopra richiamate, le Organizzazioni sindacali si sono prontamente adeguate alle indicazioni immediate, adottate

dalla Commissione *ex* articolo 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, in relazione ad astensioni di settore o generali proclamate in violazione delle regole e ciò ha reso più agevole una valutazione dell'effettivo impatto delle stesse, nei settori dei trasporti;

l'operatività della nuova regolamentazione ha, inoltre, consentito alla Commissione di dotarsi di criteri di verifica basati sull'effettiva presenza della Confederazione proclamante in tutti i comparti pubblici e privati tant'è che, in occasione di recenti scioperi generali, il Garante ha potuto effettuare valutazioni di impatto risultate pienamente attendibili;

all'esito di tali valutazioni, la Commissione, con riferimento ad astensioni proclamate in alcuni settori dei trasporti, ha ritenuto di non segnalare la violazione della regola della rarefazione oggettiva, di cui alla citata delibera n. 03/134, in ragione della mancata incidenza sulla continuità del servizio interessato dalle astensioni;

la rigorosa interpretazione della regola della rarefazione - con particolare riferimento agli scioperi dei settori del trasporto aereo e del trasporto pubblico locale, dove il fenomeno della cosiddetta "*concentrazione*" sulla data prevista per lo sciopero generale è particolarmente frequente e consente ai Sindacati di categoria di beneficiare della disciplina di favore prevista per gli scioperi generali - ha consentito, da un lato, di impedire impropri e distorsivi effetti derogatori alle regole di settore in materia di intervallo, ispirate ad una maggiore propensione verso la rarefazione nel conflitto e, dall'altro, di evitare l'effetto moltiplicatore di scioperi generali che isolatamente avrebbero scarso seguito;

### **RITENUTO**

opportuno, per quanto sopra esposto, confermare il divieto di concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti;

### **RITENUTO ALTRESI'**

necessario verificare che le eventuali legittime adesioni allo sciopero generale abbiano ad oggetto la medesima vertenza ed a fondamento una reale condivisione delle ragioni dello sciopero, al fine di evitare un aggiramento delle regole attraverso autonome proclamazioni mascherate da adesioni;

### **RICHIAMATI**

integralmente i contenuti delle delibere nn. 22/22 e 22/219, adottate nelle sedute dell'8 febbraio e del 27 maggio 2022;

### **DELIBERA**

di ritenere applicabile agli scioperi generali di cui alla delibera n. 03/134, in via definitiva, limitatamente al trasporto passeggeri, la regola generale in materia di rarefazione che non consente l'effettuazione di scioperi plurimi (art. 2 comma 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), affinché, nella medesima data prevista per lo sciopero generale, non possano essere effettuate altre astensioni;

## **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera alle Confederazioni sindacali, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

## **DISPONE ALTRESI'**

la pubblicazione della delibera sul sito internet della Commissione.

**IL PRESIDENTE**  
*Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli*